



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TRIMONTI	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	STRACCIA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SPINIELLO	MODESTINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1255/2018
depositato il 26/09/2018

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° TFKCO0400226/2018
IRES-ALTRO 2018
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dai ricorrenti:

ASD ACLI SAVIGNANO
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 87 83030 SAVIGNANO IRPINO AV

rappresentato da:

CIASULLO ORESTE
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 22 83030 SAVIGNANO IRPINO AV

rappresentante difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

CIASULLO ORESTE

CORSO VITTORIO EMANUELE 22 83030 SAVIGNANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1255/2018

UDIENZA DEL

11/01/2019 ore 09:00

N°

763/19

PRONUNCIATA IL:

11/01/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13/09/2019

Il Segretario

Mariarosaria Bianchino



(segue)

VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1255/2018

UDIENZA DEL

11/01/2019 ore 09:00

Conclusioni: Il Rag. Vincenzo CASTELLANO, per il ricorrente, chiede in accoglimento del ricorso la declaratoria di nullità dell'atto di contestazione, con condanna dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.;


Per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, il Capo Team, conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con ricorso a questa Commissione Tributaria Provinciale depositato in data 27.09.2018, il Sig. CIASULLO Oreste, in qualità di socio e legale rappresentante della ASD ACLI SAVIGNANO con sede in Savignano Irpino (AV), rappresentato e difeso dal Rag. Vincenzo CASTELLANO, proponeva opposizione all'operato dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, tradottosi nell'emissione dell'atto di contestazione n. TFKCO0400226/2018 del 10.04.2018 relativo all'anno d'imposta 2013, notificato in data 19.04.2018, con il quale veniva irrogata, ai sensi dell'art. 11, lett. c) del D. Lgs. N. 471/1997, la sanzione pecuniaria pari ad € 250,00 per non aver ottemperato all'invito n. 100145/2018, ritualmente notificato a mezzo posta, relativo alla esibizione della documentazione amministrativa obbligatoria.-----

Avverso il predetto atto, la società ricorrente, così come rappresentata e difesa, impugnava nel merito lo stesso deducendo: a) nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione per c.d. delega in bianco; b) mancanza di contraddittorio prima dell'emanazione dell'atto di accertamento; c) illegittimità dell'atto di accertamento. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.-----

Con successiva memoria aggiunte, eccepiva ulteriormente: a) la illegittimità ed infondatezza dell'atto di accertamento; b) il mancato assolvimento degli



adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notifica per inesistenza della stessa; c) il notificatore, oltre a non rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. non ha provveduto a compiere quella minima attività di ricerca del destinatario che avrebbe permesso allo stesso di avere conoscenza dell'invito a comparire in data antecedente al 19.04.2018; d) il ricorrente, avendo ricoperto la carica di sindaco della cittadina ed essendo attualmente consigliere comunale della stessa è persona abbastanza conosciuta in detto comune; e) il ricorrente ha avuto contezza dell'invito soltanto in data 19.04.2018, provvedendo nel lasso di tempo di 15 giorni alla risposta.-----

Radicalosi ritualmente il contraddittorio, per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, il Direttore Provinciale, concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma della pretesa fiscale, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, come da nota spese allegata.-----


Alla odierna pubblica udienza, la Commissione, sentite le parti, così come rappresentate, decide la vertenza in base alle seguenti considerazioni.-----

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il presentato ricorso è assistito da argomentazioni che obiettivamente conducono all'integrale accoglimento dello stesso.-----

La Commissione, ha constatato la aperta ed immediata contestazione sollevata dal ricorrente, in qualità di socio e di legale rappresentante della ASD ACLI SAVIGNANO con sede in Savignano Irpino (Av) che, in esito alla notifica dell'atto di contestazione n. TFKCO0400226/2018 del 10.04.2018, relativo all'anno di imposta 2013 notificato il 19.04.2018 dall'Agenzia delle Entrate di Avellino ha presentato ricorso con la richiesta di annullamento dello stesso. La Decidente, osserva che tale atto concerne l'irrogazione della sanzione di €. 250,00 in quanto il ricorrente non ha ottemperato all'invito n. I00145/2018, trasmesso a norma degli artt. 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972, con il quale è stata richiesta la documentazione amministrativa obbligatoria in relazione alla dichiarazione annuale UNICO/2014 presentata dalla richiamata Associazione sportiva. Tale invito è stato inviato al

< 4 -



rappresentante legale con racc. A.G. 767629305435 e all'Associazione con raccomandata A.G. n. 767629305424 datate 13.03.2018. La Decidente osserva che tutte le volte in cui non è possibile eseguire la consegna di una raccomandata per irreperibilità o per incapacità o rifiuto del destinatario, del familiare convivente o del portiere dello stabile, il postino ne dà comunicazione al destinatario inviandogli una seconda raccomandata a.r. e avvisandolo che la lettera sarà disponibile presso l'ufficio postale e lì rimarrà in giacenza per 10 giorni. L'agente postale restituisce l'avviso di ricevimento al mittente con raccomandata su cui annota: la data del deposito, i motivi che l'hanno determinato, la dicitura "atto non ritirato entro il termine di 10 giorni" e la data di restituzione. Se il decimo giorno cade di sabato o di domenica, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario, risulta sconosciuto o non più residente in quel luogo, o per incapacità o rifiuto delle persone abilitate a ricevere l'atto, la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell'atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R. Il perfezionamento di tale notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, in caso d'omissione di uno di essi la notificazione è nulla. Nei casi di "irreperibilità c.d relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), per la validità della notificazione dell'atto, è richiesto oltre l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il mancato assolvimento degli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. comporta la



nullità della notifica, per inesistenza della stessa, in quanto la richiamata raccomandata informativa relativa al deposito dell'atto presso la casa comunale, necessaria per il perfezionamento del procedimento notificatorio, non è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario. Nel caso di specie, il contribuente ha avuto conoscenza dell'invito soltanto in data 19.04.2018, allorquando, gli è stato notificato l'atto di contestazione n. TFKCO0400226/2018 del 10.04.2018, provvedendo nel successivo termine di 15 giorni a depositare la documentazione amministrativa richiesta. In buona sostanza, l'atto impugnato è nullo poiché ha avuto contemporanea conoscenza nello stesso giorno (19.04.2018) sia dell'invito n. I00145/2018 che dell'atto di contestazione n. TFKCO0400226/2018, originato dalla mancata risposta all'invito medesimo, al quale peraltro ha ottemperato prima dello spirare dei 15 giorni consecutivi. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbente degli altri motivi di doglianza, il Collegio al lume delle considerazioni che precedono accoglie il presente ricorso.-----
Per quanto riguarda le spese di giudizio, avuto riguardo alle questioni trattate ed alle raggiunte conclusioni, sussistendo disparità di interpretazioni giurisprudenziali sul punto controverso, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.-----

PER QUESTI MOTIVI


La Commissione Tributaria Provinciale

- Sezione Quinta -

- *Accoglie il ricorso come in motivazione; Spese compensate.*

Così deciso in Avellino, li 11 gennaio 2019

IL GIUDICE ESTENSORE
(Dott. Antonio STRACCIA)



- 2 -

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuseppe TRIMONTI)

